

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

MASSIMO FERRO - Presidente -
PAOLA VELLA - Consigliere -
GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel.Consigliere -
ROBERTO AMATORE - Consigliere -
ALESSANDRO FAROLFI - Consigliere -

Oggetto

ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - PRESUPPOSTI

Ud. 14/4/2026 - CC

R.G.N. 16486/2025

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16486-2025 proposto da:

██████████ MARCO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ASCANIO BOLOGNINI per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati FEDERICA ORONZO e ALBERTO ORONZO per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI IVREA del 3/7/2025;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 14/4/2026

FATTI DI CAUSA

1.1. Il giudice del tribunale di Ivrea, con decreto del 24/10/2024, ha concesso a Marco ██████████ l'esdebitazione dell'incapiente.

1.2. La Banca Nazionale del lavoro s.p.a. ha proposto reclamo avverso tale decreto.

1.3. Marco ██████████ ha resistito al reclamo.



1.4. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto il reclamo e ha, per l'effetto, revocato il decreto impugnato.

1.5. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che:

- la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., nel 2003, ha concesso a Marco [REDACTED] un mutuo di €. 105.000, con garanzia ipotecaria su un immobile in Azeglio;
- la banca, a seguito dell'inadempimento del mutuatario, ha avviato dapprima una procedura esecutiva immobiliare, con aggiudicazione dell'immobile per un importo inferiore al debito, e poi una successiva esecuzione mobiliare, *"conclusasi con ordinanza di assegnazione somme ed un soggetto terzo pignorato"*, che ha regolarmente effettuato i versamenti previsti sulla maggior somma ancora dovuta alla banca, pari, al netto di quanto già ricevuto, all'importo di €. 111.041,43;
- l'art. 283, commi 1 e 2, c.c.i.i., nel testo in vigore, prevede che *"il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta"* e che tale *"presupposto"* ricorre *"anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"*;

ha, in sostanza, ritenuto, per quanto ancora rileva, che:

- la condizione d'incapienza è una condizione oggettiva, ossia non dipendente dalla volontà del debitore (*"non sia in grado di offrire"*), tanto nella situazione attuale, quanto in situazione futura, *"secondo una prognosi prospettica che consenta di desumere che il soggetto si trovi nell'oggettiva impossibilità di*



generare utili distribuibili, ... che ricorre anche laddove il debitore abbia delle utilità, ma le stesse siano necessarie tanto alla produzione di un reddito, quanto al mantenimento proprio e della propria famiglia e non vi sia quindi spazio per una distribuzione ai creditori"; - nel caso in esame, il requisito dell'incapienza non sussiste; - lo stipendio del debitore, in effetti, risulta "aggredito da un pignoramento mobiliare (RG 58/2023) e il terzo creditore pignorato ... ha sempre regolarmente onorato il creditore procedente", e cioè la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., "per il credito di cui all'ordinanza di assegnazione somme"; - "tale fatto di per sé già stride in astratto con l'istituto dell'esdebitazione che presuppone che non vi sia nulla di aggredibile nel patrimonio del debitore", il quale, pertanto, "non può essere titolare di diritti su beni sui quali i creditori possano aver agito in via esecutiva"; - "in costanza di pignoramento non è possibile", infatti, "ritenere che non vi sia alcuna utilità per il ceto creditorio dal momento che il pignoramento aggredisce formalmente una quota di reddito che può essere messo a disposizione dei creditori nei limiti che sono già fissati dal codice di procedura civile (ovvero nei limiti del quinto dello stipendio)".

3.1. Marco [REDACTED] con ricorso notificato il 30/7/2025, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.

3.2. La Banca nazionale del Lavoro s.p.a. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 283 c.c.i.i., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di esdebitazione sul rilievo che la pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione di un'ordinanza di assegnazione di somme, a seguito di



pignoramento del quinto dello stipendio, comporta la sussistenza, in capo al debitore istante, di una "utilità" tale da escludere che lo stesso versi in una situazione di oggettiva incapacienza, omettendo, tuttavia, di considerare che: - innanzitutto, il testo dell'art. 283 c.c.i.i. non prevede l'assenza di procedure esecutive, pendenti o già esaurite ed in corso di adempimento, quale requisito per la concessione dell'esdebitazione; - la norma, inoltre, a seguito del cd. correttivo-ter, ha chiarito che, ai fini dell'individuazione dell'"utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura" che deve mancare ai fini della concessione del beneficio, "ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"; - il testo normativo, quindi, ha individuato un criterio oggettivo "secondo cui valutare le utilità in presenza delle quali non può essere concesso il beneficio di cui trattasi", che non è quello individuato dal tribunale, che si è, pertanto, posto "in contrasto con un esplicito criterio individuato per il caso concreto da una norma speciale che, quindi, prevale necessariamente su quella generale"; - l'intero sistema delle procedure da sovraindebitamento depone, infine, nel senso dell'ammissibilità del beneficio nonostante la sussistenza di procedure esecutive; - la ratio di tale disciplina, infatti, è quella di consentire ai debitori, in attuazione dei principi previsti dagli artt. 41 e 3 Cost., "la massima possibilità di esdebitarsi"; - l'esdebitazione rappresenta, in effetti, "la soluzione migliore fra



il sacrificio imposto ai creditori, che si vedono dichiarare inesigibile il proprio credito, e quello imposto al debitore, che per effetto dell'esecuzione è espropriato in tutto o in parte di una componente del patrimonio ed, infatti, il sacrificio del primo è da considerare meno rilevante del secondo, in considerazione dei costi economici che si ripercuotono sul sistema"; - sotto questo profilo, negare l'esdebitazione a un soggetto nei cui confronti sia o sia stata pendente una procedura esecutiva significa porsi in diretto contrasto con tale principio; - la concessione del beneficio dell'esdebitazione solo ai debitori che non hanno o non stanno subendo procedure esecutive significa, del resto, "introdurre un'inammissibile disparità di trattamento fra questi e quei debitori i cui creditori si siano attivati ... finendo per integrare una discriminazione fra chi è assoggettato ad un'esecuzione e chi non lo è perché si tratta di situazioni uguali, essendo identico il presupposto di fatto, ossia l'incapienza"; - in definitiva, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 283 cit. esclude che possa essere negata l'esdebitazione al debitore solo perché assoggettato ad una procedura esecutiva.

4.2. Il ricorso per cassazione, intanto, è ammissibile.

4.3. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare, in tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che, ove la proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, posto che essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione



equipollente a un giudicato allo stato degli atti (Cass. n. 30529 del 2024; Cass. n. 34180 del 2024; Cass. n. 34288 del 2024).

4.4. Non v'è dubbio, invero, che, nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla l. n. 3/2012, come integrata dalla l. n. 221/2012, il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto pronunciato in sede reclamo è ammissibile soltanto se si tratta di provvedimento con cui il tribunale abbia accolto o respinto, per ragioni di merito (vale a dire, concernenti la ritenuta sussistenza o insussistenza dei fatti costitutivi della domanda o, per contro, dei fatti impeditivi alla sua proposizione), la domanda (di omologazione del piano o dell'accordo ovvero di liquidazione dei beni) proposta dal debitore.

4.5. Solo in tal caso, infatti, il decreto, reso all'esito di un procedimento che si svolge nel contraddittorio (anche solo potenziale) tra le parti, è dotato dei requisiti della decisorietà e della definitività, in quanto idoneo non solo ad incidere sui contrapposti diritti soggettivi delle parti ma anche ad incidervi (sia pur allo stato degli atti) con la particolare efficacia del giudicato, regolamentando in modo incontrovertibile, con provvedimento non suscettibile di distinta impugnazione, la dedotta situazione di sovraindebitamento (cfr. Cass. n. 30529 del 2024, in motiv.; Cass. n. 28013 del 2022; Cass. n. 22797 del 2023; Cass. n. 4451 del 2018).

4.6. Non è, per contro, ammissibile il ricorso per cassazione ove sia stato proposto avverso il decreto che ha dichiarato l'inammissibilità della proposta o del piano.

4.7. In tale ipotesi, infatti, il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1-*bis*, ed 8 della l. n. 3 cit., non precludendo a quest'ultimo, benché nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), della medesima



legge, di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e non è, dunque, ricorribile per cassazione (cfr. Cass. n. 1869 del 2016; Cass. n. 20917 del 2017; Cass. n. 6516 del 2017; Cass. n. 4500 del 2018; Cass. n. 30534 del 2018; Cass. n. 27301 del 2022).

4.8. Nello stesso modo e per le stesse ragioni, il provvedimento che abbia accolto il reclamo avverso il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-*quinquies* della l. n. 3 cit., in ragione della ritenuta mancanza di un requisito di ammissibilità della domanda (come quello previsto dall'art. 14-*ter*, comma 5), non è suscettibile di ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento che, in quanto privo del carattere della definitività e della decisorietà, non inibisce la reiterabilità della domanda di apertura della procedura di liquidazione (cfr. Cass. n. 2461 del 2022, in motiv.; Cass. n. 11451 del 2025, in motiv.).

4.9. Si tratta di principi che possono senz'altro valere anche nell'ipotesi, prevista dall'art. 283 c.c.i.i., di esdebitazione del debitore incapiente, con la conseguenza che: - devono ritenersi suscettibili di ricorso per cassazione i decreti che (come quello in esame), decidano, nel contraddittorio delle parti, sulla domanda di esdebitazione proposta dal debitore in ragione della ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei relativi presupposti di merito; - devono ritenersi, invece, non ricorribili per cassazione i decreti che, in ogni fase della procedura, si limitino, per contro, a rilevare la mancanza di un requisito di ammissibilità o di procedibilità della domanda di esdebitazione.

4.10. Il motivo è, invece, inammissibile.

4.11. Il ricorrente, infatti, non si confronta realmente con il decreto che ha impugnato: il quale, invero, ha rigettato la domanda di esdebitazione proposta dall'istante non già in forza



della mera pendenza della procedura esecutiva nei confronti dello stesso, ma del rilievo, rimasto privo di specifica censura tanto per i fatti sui quali risulta fondato, quanto per le conseguenze in diritto che ne ha tratto, che: - lo stipendio del debitore risulta *"aggredito da un pignoramento mobiliare"*; - *"il terzo creditore pignorato"*, a seguito di *"ordinanza di assegnazione somme"*, *"ha sempre regolarmente onorato il creditore procedente"*; - *"tale fatto"* esclude la sussistenza del presupposto dell'esdebitazione, e cioè *"che non vi sia nulla di aggredibile nel patrimonio del debitore"*; - il debitore, infatti, *"non può essere titolare di diritti su beni sui quali i creditori possano aver agito in via esecutiva"*; - *"in costanza di pignoramento non è possibile"*, infatti, *"ritenere che non vi sia alcuna utilità per il ceto creditorio"*; - *"il pignoramento"*, in effetti, *"aggredisce formalmente una quota di reddito che può essere messo a disposizione dei creditori nei limiti che sono già fissati dal codice di procedura civile (ovvero nei limiti del quinto dello stipendio)"*.

4.12. Ed è, invece, noto che: - nel ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366 n. 4 c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. SU n. 23745 del 2020); - il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c., dev'essere, dunque,



dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione; - risulta, pertanto, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 24298 del 2016).

5. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev'essere dichiarato.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello



dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 aprile 2026.

Il Presidente

Massimo Ferro

